CAMERA DEI DEPUTATI N. 4613

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASO, CARIELLO, CASTELLI, BRUGNEROTTO, D'INCÀ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul debito pubblico

Presentata il 1° agosto 2017

Onorevoli Colleghi ! — Il debito pubblico soffoca il nostro Paese avvincendolo in un nodo inestricabile, che impone la destinazione di ingenti somme di denaro, ricavate anche dalla riduzione delle tutele e delle provvidenze destinate alla promozione dei diritti sociali, a vantaggio di *lobby* finanziarie multinazionali, per pagare gli interessi di un debito che, autoalimentandosi, depaupera le risorse dello Stato limitandone l'impiego a vantaggio dei cittadini.

A partire dalla crisi finanziaria del 2008 tale meccanismo si è esacerbato e il panico dello *spread* è stato sistematicamente utilizzato per condizionare la politica, l'economia e le istituzioni.

Il debito – gestito e interpretato ormai da anni come « emergenza » – è infatti usato, su scala internazionale, nazionale e locale, come alibi per giustificare e per sancire l'ineluttabilità delle politiche liberiste di alienazione del patrimonio pubblico, di mercificazione dei beni comuni, di privatizzazione dei servizi pubblici e di sottrazione di democrazia.

E se a queste politiche non corrisponde il consenso, sembra ormai essere sufficiente che vengano accettate con la rassegnazione o, peggio ancora, con la paura grazie al clima di terrore e di incertezza che i mezzi di comunicazione dominanti infondono nella popolazione ogniqualvolta se ne preveda la messa in discussione. In questo senso il debito incarna lo *shock* che rende inevitabile ciò che in altri tempi sarebbe stato considerato politicamente e socialmente inaccettabile, perfettamente in linea con quanto affermava il teorico del liberismo Milton Friedman.

Ma il debito rappresenta la vera emergenza in questo Paese o nasconde più importanti e profonde emergenze sociali ed

economiche in atto ? Con chi e per quali finalità ci siamo indebitati ? Chi ha effettivamente beneficiato delle risorse ottenute mediante indebitamento e chi invece ne ha pagato il prezzo ?

Per questi motivi, si rende necessario indagare ogni aspetto quantitativo e qualitativo riguardante la formazione e la gestione del debito, approfondirne le dinamiche, valutarne le conseguenze e la legittimità, delinearne le prospettive con riferimento alla sostenibilità nel breve e nel medio-lungo periodo, valutare le misure che si sarebbero dovute porre in essere per non accrescerlo e accertare se siano stati commessi errori di gestione del debito pubblico, se questi siano dipesi da dolo o colpa e chi li abbia eventualmente compiuti, senza rinunziare a elaborare le proposte di politica finanziaria necessarie a ridurre la mole e gli effetti di tale debito.

La presente proposta di legge prevede per questo fine l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul debito pubblico. Riteniamo, infatti, importante che il Parlamento abbia uno strumento formale per svolgere con particolare attenzione l'analisi del debito pubblico, già oggetto della vigilanza di un'apposita Commissione parlamentare istituita dagli articoli 6 e 7 della legge 10 luglio 1861, n. 94 (poi confluiti nei successivi testi unici delle leggi sul debito pubblico di cui al regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, articolo 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 90), soppressa dall'articolo 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Parlamento, dunque, dovrà individuare ciò che non ha funzionato, identificare eventuali responsabilità e fornire tempestivamente risposte alle questioni che riguardano la trasparenza e la legalità dei comportamenti, così soddisfacendo anche a un'esigenza morale ed etica che impedisce di chiedere ai cittadini di pagare un debito senza sapere come e perché sia stato contratto.

L'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, oltre a essere necessaria per raggiungere una piena conoscenza di questi problemi da parte del Parlamento restituendo ad esso la sua funzione di controllo, rappresenta un fondamentale atto di trasparenza verso i cittadini, la cui mancanza porterebbe un *vulnus* ai princìpi stessi di democrazia sui quali si basa il nostro ordinamento.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, ne determina l'oggetto e disciplina la durata dei suoi lavori.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, assicurando la rappresentanza dei gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza, secondo quanto previsto dalla Costituzione.

L'articolo 3 stabilisce i poteri e i limiti della Commissione nello svolgimento dell'inchiesta. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, garantendo il mantenimento del regime di segretezza degli atti che per la loro natura o il loro contenuto debbano esservi soggetti.

L'articolo 4 regola le procedure riguardanti le audizioni a testimonianza, stabilendo che per i fatti oggetto dell'inchiesta non sia opponibile il segreto d'ufficio, professionale o bancario.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo di segretezza sugli atti dell'inchiesta.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione della Commissione, demandata a un regolamento interno adottato da essa prima dell'inizio dei propri lavori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul debito pubblico, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze dell'evoluzione del debito pubblico, in particolare con riferimento alla sua dinamica nel periodo decorrente dall'anno 1979;

b) verificare la qualità e gli effetti degli strumenti finanziari utilizzati per la gestione del debito pubblico, in particolare di quelli denominati « derivati »;

c) accertare il rispetto della normativa nazionale, dell'Unione europea e internazionale vigente in materia di gestione, di vigilanza e di controllo sul debito pubblico;

d) valutare l'efficacia e la tempestività degli interventi degli organi e degli enti responsabili della vigilanza e del controllo sul debito pubblico;

e) esaminare il ruolo e le eventuali responsabilità della Banca d'Italia in relazione alle attività incidenti sulla gestione del debito pubblico;

f) valutare l'opportunità di istituire un'autorità di vigilanza e controllo permanente sul debito pubblico;

g) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte di componenti della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della gestione del debito pubblico e dei relativi titoli;

h) analizzare le politiche di emissione dei titoli del debito pubblico e svolgere una ricognizione dettagliata delle controparti coinvolte nel loro collocamento e nella gestione del rischio;

i) verificare l'effettiva dimensione del debito pubblico esistente, anche rispetto alla successione delle sue rappresentazioni contabili nel periodo considerato dall'inchiesta, le sue caratteristiche e la sua durata;

l) analizzare i criteri seguiti nella determinazione dei tassi di interesse, la loro evoluzione nel tempo e le loro conseguenze sulla finanza pubblica;

m) valutare la sostenibilità del debito pubblico nel breve e nel medio-lungo periodo;

n) valutare l'efficacia e l'adeguatezza della normativa vigente in materia di gestione del debito pubblico, formulando eventuali ipotesi di modifica;

o) esaminare gli effetti delle politiche monetarie sul debito pubblico, con particolare riguardo alle conseguenze dell'adozione della moneta unica europea;

p) analizzare le correlazioni esistenti tra gli andamenti del debito privato e del debito pubblico;

q) valutare le correlazioni tra gli andamenti del debito nel periodo decorrente dall'anno 1979 e il livello di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini;

r) verificare l'osservanza delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalle leggi nella determinazione degli importi del ricorso al mercato e delle condizioni delle emissioni del debito pubblico valutando altresì la possibilità di sollevare rilievi di illegittimità in base alle norme di diritto internazionale;

s) individuare strumenti idonei a garantire la completa trasparenza, il controllo continuo e una vigilanza efficace della spesa pubblica anche attraverso strumenti informatici e la previsione di obblighi di pubblicazione telematica dei dati rilevanti.

2. La Commissione riferisce alle Camere trimestralmente con singole relazioni e annualmente con relazioni generali. Può altresì presentare relazioni ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I componenti della Commissione sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

3. I componenti della Commissione, entro cinque giorni dalla nomina e comunque tempestivamente nel caso di situazioni successivamente sopravvenute, devono dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi ai fini delle determinazioni spettanti al Presidente della Camera di appartenenza.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, terzo periodo.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Essa non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere in nessun caso opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

6. La Commissione può acquisire dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. La Commissione garantisce comunque il mantenimento del regime di segretezza degli atti e dei documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2, 3 e 6 fino a quando essi sono coperti da segreto.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Sui fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale o bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro all'anno e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. Un puntuale e dettagliato rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione, predisposto dal suo presidente, è pubblicato semestralmente, anche per via telematica, con le forme di pubblicità stabilite dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 7.